



Bruxelles, 10.12.2021
COM(2021) 785 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale**

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC)

1. PRINCIPI

Nell'ambito della NPFC l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, e per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito di quest'ultima siano conformi alla convenzione NPFC;
- c) garantisce che le misure adottate in seno alla NPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

*Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*² e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta³ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NPFC nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale);

- j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali nell'ambito dei rispettivi mandati, ove opportuno;
- k) promuove, tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove opportuno, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NPFC:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti o la regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla NPFC, che consentano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile su base progressiva e incrementale. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NPFC;
- d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NPFC conformemente a detta convenzione e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
- f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai documenti costitutivi pertinenti, che promuovano l'attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

² JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

³ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

- g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo;
- h) approcci comuni con altre ORGP, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione, ove opportuno;
- i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NPFC.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione dovrà assumere alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

Prima di ogni riunione della NPFC e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NPFC, un documento scritto che illustra la definizione della posizione dell'Unione proposta per esame e approvazione.

Qualora nel corso di una riunione della NPFC sia impossibile raggiungere, anche in loco, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.